

Decreto n.735
Prot.n. 690/A1

Cuneo, 30 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, riguardante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia delle istituzioni di cui alla legge 508/99;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione in data 5 aprile 2005 (prot. n. 668/C1);

Visto il regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti approvato con delibera del Presidente del Consiglio di amministrazione in data 4 agosto 2014 (provvedimento n. 388 4/08/2014);

Considerate le modifiche apportate e approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2025;

adotta

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Regolamento per l'elezione della consulta degli studenti.

IL PRESIDENTE
Prof. Mattia Sismonda

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo, ed in particolare degli artt. 26, 34, 37 dello Statuto.
2. Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con anticipo di almeno due mesi dalla scadenza del mandato, con provvedimento affisso all'albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione.
3. La data delle elezioni sarà fissata non prima di un mese dalla scadenza del mandato e non oltre una settimana dalla scadenza del mandato.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato di uno o più membri eletti della Consulta, si scorre la graduatoria degli eletti creata nelle elezioni più recenti (Art. 8, Comma 3 di questo regolamento) eleggendo gli aventi diritto. Nel caso la graduatoria fosse esaurita verranno indette delle elezioni suppletive, con almeno due mesi di anticipo e comunque non oltre un mese dalla data di cessazione del mandato dei membri.
5. Il provvedimento di indizione delle elezioni, redatto in conformità alle norme statutarie legislative e regolamentari e sentito il parere della Consulta in carica, dovrà:
 1. indicare l'ufficio presso il quale effettuare il deposito delle candidature;
 2. stabilire il termine di presentazione delle candidature;
 3. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 4. stabilire le date per lo svolgimento delle votazioni;
6. La Consulta degli studenti in carica ha il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sul corretto svolgimento delle elezioni.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgono presso la sede del Conservatorio di Musica "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo secondo un calendario di date e orari predisposto all'atto dell'indizione delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ELETTORATO E CANDIDATURE

1. L'elettorato attivo è costituito da studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello anche se minorenni nonché da tutti gli studenti iscritti ai corsi propedeutici e di base che hanno raggiunto la maggiore età alla data di inizio delle votazioni.
2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi accademici di I e II livello nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi propedeutici e di base che hanno raggiunto la maggiore età alla data di inizio delle votazioni, che abbiano presentato la propria candidatura ed un eventuale programma scritto.
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, dovranno essere corredate di:

-
- attestazione dell'iscrizione ai corsi accademici, propedeutici e di base dell'Istituto e di raggiunta maggiore età;
 - eventuali programmi elettorali che dovranno pervenire all'indirizzo protocollo@conservatoriocuneo.it pena decadenza, almeno 10 giorni prima della data fissata della votazione.
4. Dopo la necessaria verifica del possesso dei requisiti le candidature ammesse agli eventuali programmi verranno affissi all'albo del Conservatorio e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino al termine della procedura elettorale.
 5. Al fine di fornire agli studenti informazioni circa il presente regolamento e i nuovi aspetti di rappresentatività della popolazione studentesca introdotti dallo Statuto di autonomia e, nel contempo, offrire la possibilità ai candidati di adeguate forme di pubblicizzazione dei propri programmi elettorali, il Direttore, sentita la Consulta degli studenti, può convocare presso i locali dell'Istituto un incontro destinato a tutti gli allievi componenti l'elettorato attivo.

ART. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE – COSTITUZIONE E COMPETENZE

1. La commissione elettorale sarà composta dal Direttore che la presiede o da un suo delegato, da un docente designato dal Consiglio Accademico, un membro della Consulta degli studenti in carica designato dalla stessa e da due studenti designati dall'Assemblea degli studenti, aventi diritto al voto.
Gli studenti che hanno presentato la propria candidatura non possono far parte della Commissione elettorale.
2. Il Direttore provvede:
 - alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati;
 - alla pubblicazione degli elenchi inerenti l'elettorato attivo e passivo;
 - all'esame degli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature;
3. La commissione elettorale provvede:
 - all'approvazione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - alla costituzione del seggio elettorale;
 - alle operazioni di voto e di scrutinio;
 - alle compilazioni di voto e di scrutinio;
 - alla compilazione del relativo verbale;
 - all'esame di eventuali ricorsi inerenti le operazioni di voto e di scrutinio delle schede;

ART. 5 - MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO

1. Il voto è libero, anonimo e segreto e deve essere espresso personalmente. Non sono ammesse deleghe.
2. A ciascun elettore viene consegnata da un componente del seggio un'unica scheda, firmata dal Direttore, recante prestampati, con uguale evidenza, tutti i nominativi dei candidati ammessi.
3. Il voto verrà espresso tracciando una "X" sui nominativi prescelti e inserendo la scheda in un'apposita urna.
4. L'elettore che riceve la scheda, per attestare l'espressione del voto, appone la firma in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

5. Qualsiasi voto espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente regolamento, o che permetta di distinguere la scheda o di risalire al nome del votante, è da considerarsi nullo.
6. Possono essere indicate sino a tre preferenze. Eventuali schede con più di tre preferenze verranno considerate nulle.
7. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio elettorale e saranno svolte dalla Commissione elettorale presieduta dal Direttore o da un suo delegato.
8. In caso di dubbi sull'attribuzione del voto la validità della scheda la decisione spetta alla Commissione elettorale.
9. Al termine della votazione si procederà al conteggio delle schede scrutinate, il cui numero totale dovrà essere uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
10. A parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato con più anni di iscrizione ai corsi Accademici nel Conservatorio di Cuneo. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato con più anni di iscrizione ai corsi inferiori del Conservatorio di Cuneo; nel caso la parità perdurasse risulterà eletto il candidato più giovane per età.

ART. 6 – SEGGIO ELETTORALE

1. All'interno dei locali dell'Istituto verrà costituito un seggio elettorale nei giorni e con gli orari previsti dall'art. 1 comma 1 del presente decreto.
2. La Commissione elettorale si insedierà nel locale adibito a Seggio almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo dei sigilli e degli elenchi elettorali.
3. La commissione si occuperà di tutte le operazioni elettorali: controllo all'apertura e chiusura del seggio, conservazione del materiale elettorale, chiusura delle operazioni di voto, scrutinio delle schede del quale dovrà essere redatto apposito verbale. Lo stesso dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione elettorale.

ART. 7 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti a far parte della Consulta degli studenti i tre studenti che otterranno il maggior numero di voti validamente espressi.
2. Il Direttore, o il suo delegato, al termine delle procedure di scrutinio, constatata la validità della procedura così come da verbale della Commissione elettorale, provvede alla proclamazione degli eletti dandone pubblicità mediante affissione all'albo dell'Istituto entro una settimana.
3. Viene creata una graduatoria dei non eletti, dalla quale si potrà attingere in caso di cessazione anticipata dalla carica dei membri della Consulta.
4. In caso di elezioni suppletive, risultano eletti i membri che otterranno il maggior numero di voti validamente espressi, in numero pari alle posizioni vacanti.
5. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi al Direttore da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione della Consulta degli studenti eletta.

ART. 8 – DURATA DEL MANDATO ED INSEDIAMENTO

1. La Consulta entra in carica a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico e resta in carica tre anni accademici.
2. La Consulta eletta è tenuta a riunirsi entro una settimana dall'inizio del proprio mandato per insediarsi, secondo le procedure descritte all'Art 7 del Regolamento della Consulta degli studenti.
3. In caso di elezioni suppletive o di scorrimento della graduatoria dei non eletti, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato triennale della Consulta.
4. In caso di elezioni suppletive o di scorrimento della graduatoria dei non eletti, la Consulta è tenuta a riunirsi con i nuovi membri entro due settimane dall'inizio del loro mandato.